

Articolo 1 : Costituzione e Sede

Il giorno domenica 4 aprile dell'anno 2004 alle ore 15.30 è costituita l'associazione ONLUS "Perilmondo", che verrà qui di seguito denominata Associazione. L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro e di utilità sociale. I suoi contenuti e la sua struttura sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha sede legale in via Citolo da Perugia 35, c.a.p. 35138, Padova (PD).

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 : Finalità e scopi

Scopo dell'Associazione è promuovere:

- attività di beneficenza e aiuti umanitari in particolari situazioni di disagio economico, emergenza, catastrofi naturali, epidemie o guerre
- la tutela dei diritti civili delle minoranze etniche in Italia e all'estero, svolta nei confronti di soggetti o comunità caratterizzati da particolare disagio sociale
- la salvaguardia del patrimonio e dell'identità culturale delle minoranze etniche, svolta nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati e prevalentemente in Italia, come attività connessa all'attività istituzionale dell'Associazione
- iniziative, progetti e studi di turismo sostenibile che rechino vantaggio alle comunità locali in termini di benefici economici, tutela dell'ambiente e del territorio e della persona, che vengano svolti come attività connesse e i cui utili vengano impiegati per l'esclusivo perseguimento dell'attività istituzionale
- iniziative legate al mercato equosolidale, al microcredito e ad attività di cooperazione internazionale.

Per raggiungere le proprie finalità l'Associazione intende operare nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

In particolare, l'Associazione s'impegna ad attuare lo svolgimento delle attività previste nei punti 1), 3), 5), 8) e 10) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 di suddetto decreto, ovvero:

- assistenza sociale e socio-sanitaria
- beneficenza
- formazione
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- tutela dei diritti civili.

L'Associazione opererà inoltre secondo le disposizioni contenute nelle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 del suddetto articolo. Essa s'impegna infatti ad osservare:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1 ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura
- l'obbligo d'impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale

- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione
- l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 3 : Soci

Possono ottenere la qualifica di Soci le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima apportando quanto necessario alla realizzazione degli obiettivi sociali. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Comitato Esecutivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda (scritta o inviata via e-mail o fax) del richiedente, nella quale egli dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni dettate dalla Legge 675/96 e modificate dal Decreto legislativo 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Socio.

Il diniego va motivato.

Per i soggetti di età inferiore ai 18 anni l'iscrizione all'Associazione in qualità di Socio è subordinata all'autorizzazione di un genitore o di un tutore. All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dal Comitato Esecutivo e approvata in sede di bilancio dalla Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono tre categorie di Soci: Soci Fondatori, Soci Effettivi e Soci Onorari.

Soci Fondatori: Coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle Cariche sociali. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci Onorari: Coloro che hanno dato un contributo elevato al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Non sono tenuti a versare alcuna quota. Sono nominati tali dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 4 : Diritti dei Soci

I Soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci hanno diritto d'accesso alle informazioni sociali. Possono attivare il controllo delle attività sociali.

Il Socio volontario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nome dell'Associazione.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Articolo 5 : Doveri dei Soci

Ogni Socio è tenuto all'osservanza del presente Statuto. Gli aderenti svolgeranno la propria attività senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.

Articolo 6 : Dimissioni dei Soci

Le dimissioni volontarie dei Soci avvengono tramite raccomandata r/r indirizzata al Presidente e avranno decorso a partire da 60 giorni dalla data di ricezione di suddetta comunicazione.

Articolo 7 : Cancellazione, decadenza e radiazione dei Soci

I Soci possono essere cancellati per dimissioni, irreperibilità, morte o, se collettività, estinzione dell'Associazione.

Decadono dalla qualità di Soci tutti coloro che non sono in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci possono essere radiati per morosità o indegnità rispetto ai fini dell'Associazione previsti nel presente Statuto. La radiazione dei Soci è decisa dal Comitato Esecutivo.

Articolo 8 : Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Proviviri.

Articolo 9 : Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci ed è convocata dal Presidente o per richiesta scritta da 1/3 dei Soci, almeno una volta l'anno. Nell'invito dovranno essere indicati l'ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione. Per il funzionamento dell'Assemblea valgono le norme contenute negli articoli 20 e 21 del Codice Civile. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della Sede Legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto da un Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario, è trascritto in apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute e a chiederne una copia a proprie spese.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di eleggere e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni Socio ha il diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare una sola delega. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- elegge il Comitato Esecutivo
- ratifica annualmente l'entità delle quote ordinarie e straordinarie dovute dai Soci
- delibera sul preventivo e sul rendiconto annuale presentati dal Comitato Esecutivo
- delibera su ogni altro argomento proposto dal Comitato Esecutivo o con richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci.

L'Assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
- dispone il trasferimento della Sede Legale con decisione deliberata a maggioranza dei Soci presenti
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3 / 4 dei Soci.

Articolo 10 : Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo:

- elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice- Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale
- promuove le iniziative e le attività dell'Associazione
- delibera in merito agli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività, coordina la partecipazione dei propri Associati all'attuazione dei progetti di lavoro per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto
- delibera per il pagamento delle spese, la riscossione delle entrate, i rimborsi spese spettanti agli Associati e redige il preventivo e il rendiconto annuale che sarà approvato dall'Assemblea Generale
- decide in merito all'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci
- delibera sull'adesione dell'Associazione alle iniziative organizzate da altre organizzazioni europee ed extra-europee di obiettivi comuni e sull'eventuale designazione dei delegati dell'Associazione
- predispone il regolamento interno che detti norme specifiche per l'attuazione del presente Statuto
- delibera su tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria non riservati all'Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza e sono valide se partecipa ad esse almeno la metà più uno dei membri. In caso di votazione pari il Comitato Esecutivo è tenuto ad aggiornarsi.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o a richiesta della maggioranza dei membri.

Articolo 11 : Presidente

Il Presidente è eletto in seno al Comitato Esecutivo e resta in carica tre anni; ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede le sedute del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei Soci ordinari
- stipula, con definitiva validità, gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività, previa delibera del Comitato Esecutivo
- dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Comitato Esecutivo
- assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti
- sorveglia la conservazione di locali, arredi e cose di proprietà dell'Associazione
- cura l'esatta osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti da parte di tutti gli Associati
- esegue ogni altro mandato conferitogli dal Comitato Esecutivo.

Articolo 12 : Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, qualora istituito dall'Assemblea, è composto da tre membri, che possono anche non essere Soci dell'Associazione. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla regolarità degli atti e delle scritture contabili dell'Associazione e deve predisporre ogni anno una relazione accompagnatoria al bilancio. Ciascun membro può, anche singolarmente, effettuare ispezioni contabili. Il Collegio dei Revisori viene convocato dal Presidente del Collegio stesso almeno una volta all'anno e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Articolo 13 : Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, qualora istituito dall'Assemblea, è composto da tre membri ed ha competenza in materia di controversie interne all'Associazione e di espulsioni o dinieghi d'ammissione.

Articolo 14 : Fondo Comune

L'Associazione trarrà i mezzi finanziari per il suo mantenimento:

- dalle quote sociali
- da eventuali sovvenzioni, donazioni e contributi di privati, enti e/o società pubbliche e/o private
- da eventuali introiti derivanti dall'attività dell'Associazione stessa
- da eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea
- dall'organizzazione di viaggi, cene sociali, mostre fotografiche e altri eventi legati alle finalità e agli scopi dell'Associazione stessa
- dalla partecipazione a bandi di concorso nazionali ed internazionali.

Articolo 15 : Bilancio

Gli Esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, a partire dal 1 (primo) Gennaio.

Il Comitato Esecutivo, alla fine di ogni anno, provvede alla compilazione del rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che dovrà essere depositato entro il 31 (trentuno) Marzo presso la Sede ed approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) Aprile.

Articolo 16 : Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse sorgere tra gli Associati o tra gli Associati e l'Associazione e/o sull'interpretazione del presente Statuto, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà risolta facendo ricorso ad un Collegio Arbitrale amichevole composto da tre persone, di cui due rappresentanti le parti in causa e la terza scelta dalle precedenti due. In caso di disaccordo la Camera Arbitrale di Padova deciderà in merito alla soluzione della controversia in via rituale e secondo diritto.

Articolo 17 : Scioglimento

L'Associazione può sciogliersi soltanto con delibera dell'Assemblea Generale, legittimata dal voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 18 : Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione di tutti i suoi beni sarà decisa dall'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale stabilirà altresì le norme per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori determinandone i poteri. Il ricavato netto della liquidazione sarà comunque devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, come previsto dal Decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460.

Articolo 19 : Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal Presente Statuto valgono le norme di legge previste dal Codice Civile e le Leggi presenti in materia.